

	Scrittura privata per la fornitura senza posa in opera di un	
	apparato di stabilizzazione giroscopica per nave oceanografica	
	C.U.P. C61G18000140001 C.I.G. 96792490F6	
	Con la presente scrittura privata, da valere tra le parti, ad ogni	
	conseguente effetto di legge, tra:	
	1) La Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito anche SZN), C. Fiscale	
	e P. IVA 04894530635 con sede in Villa Comunale, Napoli, rappresentato	
	dall'ing. Massimo Ferdinando Francesco Cavaliere nato a Corigliano	
	Calabro (Cs) il 12/02/1960 C. Fiscale CVLMSM60B12D005A domiciliato	
	per la carica presso la Stazione Zoologica A. Dohrn, nella sua qualità di	
	Direttore Generale f.f., dichiara di agire in legittima rappresentanza del	
	medesimo Ente,	
	2) Dott. _____ nato a _____ (____) il _____, C.	
	Fiscale _____ residente a _____ (____), in Via	
	_____ n. _____ nella qualità di legale rappresentante	
	pro tempore della ditta _____ P.IVA _____,	
	C. Fiscale _____ iscritta nella sezione ordinaria del Registro	
	delle Imprese della C.C.I.A.A. di Piacenza in data _____ al n.	
	iscrizione Registro delle imprese _____	
	PREMESSO CHE	
	✓ con determina n. _____ del _____ a seguito dell'espletamento di	
	procedura aperta, la fornitura, senza posa, in opera di un apparato di	
	stabilizzazione giroscopica per nave oceanografica è stata aggiudicata alla	
	ditta società _____ con sede in _____ (____) cap.	
		1

	_____ - "Impresa", quale offerente il ribasso percentuale del _____%	
	sull'importo a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo	
	netto di € _____ (Euro	
	_____/00) oltre IVA, dando atto,	
	contestualmente, che l'efficacia di tale aggiudicazione definitiva e la	
	conseguente stipula del contratto fossero subordinati, ai sensi dell'art. 32,	
	comma 7 del D.lgs. 50/2016, all'esito positivo della verifica dei requisiti	
	prescritti;	
	✓ sono stati acquisiti e verificati tramite il sistema FVOE i requisiti di cui	
	agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016;	
	✓ la determina di aggiudicazione definitiva non efficace n. _____ del	
	_____ ha acquisito efficacia con successiva determina n. _____	
	del _____ per l'esito favorevole delle verifiche sull'autocertificazione	
	richiamate in premessa;	
	CIO' PREMESSO	
	fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1- Valore delle premesse	
	Le parti convengono che le premesse suddette e gli atti menzionati nel	
	presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche	
	se non materialmente allegati.	
	Art. 2 – Informativa Antimafia	
	Come da informazione del rilasciata dalla 'Banca Dati Nazionale	
	Unica della documentazione antimafia' a carico della suindicata	
	e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, non sussistono	
		2

	le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del	
	d.lgs. 159/2011,	
	oppure, nelle more dell'acquisizione della informazione antimafia richiesta	
	dall'Appaltante (Prot. n._Ingresso_....._.....) nei	
	confronti di, ai sensi dell'art. 91 del d.lgs. 159/2011, si procede	
	alla stipula del presente contratto sottoposto alle condizioni di cui all'art.	
	92 del D.Lgs. 159/2011;	
	Art. 3 - Oggetto della fornitura	
	Il presente contratto disciplina la fornitura senza posa in opera di un	
	apparato di stabilizzazione giroscopica per nave oceanografica.	
	Le prestazioni sono regolate, oltre che dal contratto, dai seguenti atti:	
	✓ dal Capitolato, firmato digitalmente dalla ditta aggiudicatrice in segno	
	di accettazione, allegato al presente contratto come allegato n. 1;	
	✓ dalla dichiarazione di offerta tecnica, allegata al presente contratto	
	come allegato n. 2;	
	✓ dalla dichiarazione di offerta economica, allegata al presente	
	contratto come allegato n. 3;	
	Art. 4 - Tempi di Consegne	
	La consegna, senza posa in opera, dovrà essere effettuata entro il 19	
	maggio 2023 presso i Cantieri Navali Cilentani in Via Lungomare Bracale,	
	84048 Santa Maria di Castellabate (SA), o presso altra sede sul territorio	
	italiano comunicata dal committente. Il fornitore deve effettuare la	
	consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di	
	ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della	
		3

	consegna ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla	
	consegna nel tempo stabilito, è tenuto a darne immediata comunicazione	
	all'amministrazione.	
	La consegna dei componenti e dei servizi non può essere in nessun modo	
	vincolata da eventuali ritardi nella costruzione della nave e/o dalle	
	tempistiche dei collaudi dei macchinari a bordo.	
	Art. 5 - Valore contrattuale	
	Il valore contrattuale della fornitura viene stabilito in _____ (Euro	
	_____/00) oltre IVA.	
	Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del contratto	
	L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a	
	nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il	
	regolare andamento dell'esecuzione del contratto.	
	Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato	
	tempestivamente all'impresa aggiudicataria.	
	Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto	
	L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla	
	stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora	
	l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere	
	alla risoluzione del contratto.	
	Art. 8 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore	
	Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta	
	dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto	
	e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.	
		4

	Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o	
	rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno,	
	comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione	
	originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore	
	dell'esecuzione.	
	Art. 9 - Variazioni entro il 20%	
	La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario	
	un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del	
	quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore	
	l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal	
	caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto	
	Art. 10 - Risoluzione del contratto	
	La Stazione appaltante potrà risolvere il presente contratto nei casi	
	espressamente previsti dall'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.	
	Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente	
	contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del	
	procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al	
	domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un	
	termine non inferiore a 15 giorni solari per la presentazione di eventuali	
	osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non	
	ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto.	
	Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla	
	regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere	
		5

	La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:	
	a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;	
	b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.	
	Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.	
	Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.	
	Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.	
	In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.	
	Art. 13 - Verifica di conformità	
	La Stazione appaltante, mediante apposita commissione, entro i termini previsti dalla normativa di settore provvederà a rilasciare il certificato di verifica conformità, ai sensi dell'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 ed appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.	
	Art. 14 - Pagamento delle fatture	
	Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura o dei servizi	
		7

	medesimi al netto della somma corrisposta a titolo di anticipazione del	
	prezzo.	
	L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni	
	dalla consegna dell'attrezzatura o dei servizi.	
	Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI,	
	al seguente codice univoco ufficio: UFWOSM.	
	Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale e	
	fiscale della Ditta.	
	I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un	
	conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche	
	o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare	
	alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi	
	identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine,	
	le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo	
	stesso.	
	L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi	
	finanziari in relazione al presente appalto.	
	Il codice C.I.G. 9538058E72 ed il codice CUP C61G18000140001 relativo	
	alla fornitura di che trattasi dovranno essere riportati obbligatoriamente in	
	tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.	
	Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della	
	legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto,	
	il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.	
	I pagamenti ed il saldo finale dovranno essere comunque garantiti alla	
		8

	consegna dei beni, anche nel caso in cui ci fossero ritardi nella costruzione	
	della nave e non si verifichino le condizioni tali per cui si possa procedere	
	al collaudo, a bordo, degli stessi.	
	I pagamenti dovranno essere comunque garantiti alla consegna dei beni,	
	anche nel caso in cui ci fossero ritardi nella costruzione della nave e non si	
	verifichino le condizioni tali per cui si possa procedere al collaudo, a	
	bordo, degli stessi.	
	I pagamenti saranno corrisposti con le seguenti modalità:	
	I pagamenti saranno corrisposti con le seguenti modalità:	
	- acconto 30% a fronte di fideiussione assicurativa del corrispondente	
	importo, a 20 giorni dalla data di firma del contratto;	
	- primo SAL 40% al netto del 40 % dell'acconto ad ultimazione della	
	progettazione e consegne dei disegni tecnici definitivi, a 30 gg. data	
	emissione fattura;	
	- secondo Sal 50% al netto del 50% dell'acconto ad ultimazione del FAT	
	(Factory Acceptance Test) e avviso di pronta spedizione della fornitura	
	completa di ogni suo componente, a 30 gg. data emissione fattura;	
	Saldo 10% al netto del 10% dell'acconto a 30 giorni dopo la redazione del	
	certificato di verifica conformità e accettazione, a 30 gg. data emissione	
	fattura.	
	Art. 15 - Penalità	
	Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle	
	norme di legge e dai documenti di gara, la Stazione appaltante invierà	
	formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e	
		9

	con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.	
	Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore,	
	che dovranno comunque pervenire nel termine stabilito nella diffida, non	
	fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà	
	all'applicazione delle penalità ai sensi dell'art, 113 bis del D.Lgs. 50/2016.	
	Le penali per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte sono	
	stabilite in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. Le	
	penalità, previa comunicazione via PEC, saranno operate mediante	
	ritenuta sull'ordinativo di pagamento delle fatture emesse dall'operatore	
	economico o con trattenuto sulla garanzia definitiva, che dovrà essere	
	immediatamente reintegrata.	
	Art. 16 - Garanzia ed assistenza post-vendita	
	La fornitura deve essere completa di ogni suo componente e di quanto	
	necessario a garantire un livello di prestazioni compatibile con le	
	prestazioni e caratteristiche richieste;	
	La fornitura dev'essere garantita per un numero illimitato di ore di	
	funzionamento in rispetto delle seguenti condizioni:	
	- la fornitura, priva di difetti e guasti, dev'essere garantita per un periodo	
	di almeno 12 mesi dalla data di completamento del FAT (Factory	
	Acceptance Tests);	
	- la fornitura, priva di difetti e guasti, dev'essere garantita per un periodo	
	di almeno 12 mesi dalla data di messa in servizio, coprendo materiali e la	
	manodopera di tutte le merci fornite dalla ditta appaltatrice;	
		10

	- la fornitura dev'essere garantita per un periodo di almeno 12 mesi per	
	tutti i componenti riparati o sostituiti mediante lavori effettuati dalla ditta	
	appaltatrice o chi per essa.	
	Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita la ditta	
	aggiudicataria dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio	
	occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.	
	Art. 17 - Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto	
	L'erogazione dell'anticipazione, come previsto dal co. 18, art. 35 del	
	D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è subordinata alla costituzione di garanzia	
	fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione	
	maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al	
	recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della	
	prestazione.	
	La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi	
	del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative	
	autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e	
	che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne	
	disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata	
	dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di	
	cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.	
	L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto	
	nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero	
	dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.	
	Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
		11

	l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,	
	secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli	
	interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	Art. 18 – Cauzione definitiva	
	La società _____, a garanzia degli obblighi nascenti dalla	
	sottoscrizione del presente contratto, ha presentato la Garanzia	
	fideiussoria garanzia fideiussoria n. _____ rilasciata in data	
	_____ dalla Società _____ intestata all'Amministrazione,	
	dell'importo di _____ (Euro _____/00),	
	corrispondente al ____% dell'importo contrattuale.	
	La cauzione, di cui sopra s'intende prestata dalla Ditta a garanzia	
	dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto e	
	per l'intero importo contrattuale, nonché a garanzia dell'adeguamento dei	
	corrispettivi ai prezzi di riferimento.	
	La cauzione prestata dalla Ditta garantirà anche il rimborso delle somme	
	eventualmente pagate in più dall'Amministrazione per conto	
	dell'inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione per la tutela dei	
	propri interessi.	
	Art. 19 - Svincolo della Cauzione definitiva	
	La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione	
	dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo	
	dell'90% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 10% è	
	svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli	
	adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.	
		12

	Art. 20 - Spese contrattuali	
	Le spese di registrazione del contratto e l'imposta di bollo relativa al	
	presente atto, calcolata secondo le vigenti tariffe, sono assolta dalla Ditta	
	aggiudicataria.	
	Art. 21 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto	
	È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.	
	Il subappalto non è ammesso, non avendo l'aggiudicatario indicato in	
	offerta le parti dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a	
	terzi.	
	Art. 22 - Norma di rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre	
	che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in	
	materia di appalti pubblici.	
	Art. 23 - Foro competente	
	Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante	
	l'esecuzione come al termine del contratto, sono deferite in via esclusiva	
	al Foro competente di Napoli.	
	Art. 24 - Privacy	
	Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy e del	
	successivo D.Lgs. n. 101/2018, dati in possesso dell'Appaltante verranno	
	trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra	
	finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.	
	Per la Stazione Zoologica Anton Dohrn	
	_____ Firmato digitalmente	
		13

Per l'operatore economico

_____ Firmato digitalmente